

Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri (Autovetture e Autotassametri)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A.

Prodotto: “Cattolica&Motori”

Data di aggiornamento: 01/01/2022 – il presente DIP è l'ultimo disponibile

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari

La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – S.p.A., capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it – pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. È iscritta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,070 milioni di euro per i danni alla persona e 1,220 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Con la sottoscrizione della garanzia di responsabilità civile potrai usufruire gratuitamente delle seguenti estensioni:

	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso terzi da incendio: copre i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall'incendio del veicolo assicurato quando non è in circolazione e fino alla concorrenza di euro 300.000. • Responsabilità civile dei trasportati: copre i danni cagionati involontariamente dai terzi trasportati sul veicolo a terzi non trasportati e fino al massimale di responsabilità civile indicato in polizza. • Danni da inquinamento: copre i danni a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento e fino alla concorrenza di euro 30.000.
<p>Tipo di guida</p>	<p>Puoi personalizzare la polizza in base al conducente, con una delle formule sotto riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guida libera, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da un qualsiasi conducente abilitato. • guida esperta, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato, purché abbia un'età uguale o maggiore di 26 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa da parte della Compagnia fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000. • guida esclusiva, il veicolo può essere guidato solo dal proprietario (persona fisica). Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa da parte della Compagnia fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000. • azienda, il veicolo, di proprietà di una persona giuridica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato. <p>Per gli autotassametri, le autovetture adibite a noleggio con conducente o libero e destinate a scuola guida, non è prevista alcuna formula di personalizzazione riferita al conducente.</p>
<p>OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO</p>	
<p>Dispositivi satellitari che rilevano l'attività del veicolo</p>	<p>Le opzioni ACTIVE LIVE richiedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'installazione professionale di un dispositivo (Active Voice Box) sul parabrezza del veicolo o di un dispositivo (Active Protect Box) nascosto nel veicolo; <p>e consentono l'attivazione del servizio di allarme automatico in caso di incidente, la possibilità di chiedere assistenza in caso di pericolo, o di necessità, mediante la pressione di un apposito pulsante assistenza presente sul dispositivo (per l'opzione Active Live Voice) o all'interno del veicolo (per l'opzione Active Live Protect).</p> <p>L'opzione Active Live Protect prevede anche il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale.</p> <p>Se scegli l'opzione ACTIVE LIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hai anche diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto; • la mancata installazione del dispositivo o la disinstallazione comportano: <ul style="list-style-type: none"> – la perdita del diritto alla riduzione del premio R.C. Auto; – in caso di sinistro RCA, la possibilità per la Compagnia di agire in rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per il risarcimento del terzo, in misura proporzionale allo sconto applicato sul premio R.C. Auto, fino all'importo massimo di euro 5.000; • al premio di tariffa degli eventuali successivi rinnovi viene applicato uno sconto variabile in base allo stile di guida e alla quantità di chilometri percorsi nell'anno precedente. <p>Il dispositivo è concesso in comodato d'uso da Generali Jeniot Spa.</p> <p>I servizi forniti, a seconda dell'opzione scelta, prevedono i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active Live Voice: Canone annuo 58 € (iva inclusa) • Active Live Protect: Canone annuo 68 € (iva inclusa) <p>In caso di frazionamento del contratto assicurativo ai suddetti canoni verranno applicati gli interessi di frazionamento pari al 3%.</p> <p>La cessazione del contratto di servizio comporta la restituzione del dispositivo in buono stato di conservazione e funzionante. La mancata restituzione del dispositivo, nei termini previsti, comporta l'onere di 200 euro a carico del contraente a titolo di penale (escluso il caso di perdita e/o perimento del Veicolo senza colpa del Cliente)</p>
<p>Risarcimento in forma specifica</p>	<p>Se acquisti questa garanzia, hai diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto. In caso di incidente, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è coinvolto un altro veicolo identificato, e rientra quindi nella procedura di risarcimento diretto, • e non risulta alcuna tua responsabilità, <p>dovrai far riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con la Compagnia, purché ve ne sia una ubicata non oltre 40 chilometri dal luogo del sinistro e/o della tua residenza.</p>

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>
<p>Rinuncia alla rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria</p>	<p>Puoi acquistare questa garanzia solo se il veicolo è di proprietà di una società o di un ente locatore e viene dato in uso a dipendenti o collaboratori.</p> <p>Prevede la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia, nei confronti della sola società proprietaria o locataria, qualora il conducente (dipendente/collaboratore) non sia abilitato alla guida in base alla vigente normativa, oppure, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.</p>
<p>Trasporto non in conformità</p>	<p>In presenza di questa garanzia, la Compagnia non eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo, per i danni subiti dalle persone trasportate sullo stesso qualora il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.</p>
<p>Danni da veicolo identificato ma non assicurato</p>	<p>In caso di incidente con un veicolo non assicurato, per ottenere il risarcimento del danno subito, devi scrivere al Fondo di Garanzie per le vittime della strada. Se acquisti questa garanzia, e purché la responsabilità sia esclusivamente a carico del conducente del veicolo non assicurato, la Compagnia, previa cessione del credito che vanti nei confronti dell'istituto sopra citato, provvederà a risarcirti i danni a cose fino a euro 5.000 e a persone fino a euro 10.000.</p>

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

ASSISTENZA (opzionale)

<p>Garanzie di base</p>	<p>L'opzione di Assistenza "Small" prevede prestazioni di Soccorso stradale, di Assistenza al veicolo e di Assistenza alla persona. Indipendentemente dall'opzione tariffaria R.C. Auto scelta (Start o Active), qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l'officina mobile, un'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato.</p> <p>L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata.</p> <p>L'opzione tariffaria R.C. Auto scelta (Start o Active) determina l'opzione di Assistenza di base acquistata, che potrà essere: "Start Small o "Active Small". Dette opzioni prevedono prestazioni via via maggiori in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • importi indennizzabili per sinistro, • criteri di attivazione della prestazione, • servizi prestati.
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni "Medium" o "Large", che offrono i servizi della garanzia "Small" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi (indipendentemente dall'opzione tariffaria R.C. Auto scelta) quali ad esempio: l'invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva, l'abbandono del mezzo all'estero, l'anticipo spese mediche, l'invio di autoambulanza, l'accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap.</p> <p>Inoltre, le opzioni "Medium" e "Large" associate alla presenza dell'opzione tariffaria R.C. Auto Active offrono, in aggiunta a quelli sopra esposti, ulteriori servizi aggiuntivi (non previsti per l'opzione tariffaria Start) quali ad esempio: l'autonoleggio a tariffe convenzionate, l'assistenza infermieristica post-</p>



	ricovero, l'assistenza familiari non autosufficienti, l'invio di una baby-sitter, la custodia degli animali, la spesa a casa.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio.</p> <p>Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; • gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; • terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile l'erogazione della prestazione; • dolo dell'assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci.

PROTEZIONE LEGALE (opzionale)

Garanzie di base	<p>Puoi scegliere tra due tipologie di coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezione legale per la circolazione. La formula "Promozione" (solo per autoveicoli uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo). Copre l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l'assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi, recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria. • Protezione legale per la patente. La formula "standard" è una garanzia che tutela, la persona indicata in polizza o la persona che guida il veicolo assicurato con la R.C. Auto, dagli inconvenienti legati alla patente a punti. A titolo esemplificativo sono garantiti i seguenti casi: la difesa penale a seguito d'incidente stradale, l'opposizione o il ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada che comportano decurtazioni di punti o sanzioni amministrative accessorie (es: ritiro, sospensione o revoca della patente), la corresponsione di un'indennità per i costi sostenuti per la frequentazione di corsi per il recupero dei punti decurtati ovvero per il riottenimento della patente in caso di azzeramento dei punti. <p>L'importo massimo per sinistro indennizzabile è pari a euro 15.000, relativamente alla protezione legale per la circolazione, ed euro 200 a titolo di diaria giornaliera, per la protezione legale per la patente.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Puoi personalizzare le coperture con le seguenti tipologie:</p> <p>Protezione legale per la circolazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • formula "Standard". Oltre a quanto previsto dalla formula "Promozione" copre anche nei seguenti casi: difesa in procedimenti per delitti dolosi, assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo e sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali. • formula "Plus". Arricchisce la formula "Standard" con le seguenti prestazioni: l'anticipo della cauzione penale in caso di arresto o minaccia di arresto, l'assistenza di un interprete, l'arbitrato per la decisione di controversie, l'errata variazione dei punti della patente, l'opposizione o il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente anche quando sia contestata la guida in stato di ebbrezza. <p>Protezione legale per la patente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patente protetta "con garanzia aggiuntiva 1". La formula può essere acquistata solo se il contraente della polizza è un'azienda e prevede la corresponsione di una diaria giornaliera per il pregiudizio economico derivante da provvedimenti subiti dai propri dipendenti. <p>Help Supporto Infrazioni</p> <p>Estensione della protezione legale formula Standard o formula Plus prestata solo in presenza di dispositivo satellitare Active Live.</p> <p>L'estensione agevola la tutela dei diritti dell'assicurato nel proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative pecuniarie in conseguenza di violazione del Codice della Strada.</p>

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni. Salvo deroghe specifiche contestualizzate nelle condizioni di assicurazione delle formule protezione legale per la circolazione, le garanzie non solo valide principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; • per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; • se il conducente non è abilitato alla guida e/o se il veicolo è usato in difformità all'immatricolazione; • nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o inerente l'omissione di fermata e assistenza; • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; • in materia fiscale e amministrativa; • per controversie con la Compagnia. <p>Per la garanzia protezione legale per la patente "con garanzia aggiuntiva 1", sono inoltre previste ulteriori esclusioni tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto; • qualora il contraente non abbia dichiarato l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente; • per contestazioni legate a violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatori della velocità. <p>Per l'estensione Help Supporto Infrazioni le prestazioni previste non saranno erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in assenza dell'opzione Active Live (installazione di uno dei dispositivi previsti) • in caso di mancato accoglimento, anche parziale, del ricorso /opposizione • in caso di sanzione amministrativa pecuniaria con valore economico inferiore a 100 euro.
--	--

PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale)

Garanzie di base	<p>Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata.</p> <p>La garanzia è valida anche in caso di infortunio subito durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.</p> <p>L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un minimo di euro 15.000 per il caso morte ed euro 40.000 per l'invalidità permanente; • ad un massimo di euro 100.000 per il caso morte ed euro 150.000 per l'invalidità permanente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; • rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute. <p>Estensione infortuni in mobilità (se prevista per il tipo di veicolo assicurato in polizza) Prevede l'estensione delle garanzie e dei massimali, relativi all'opzione Protezione conducente scelta, al caso in cui il Contraente di polizza, persona fisica, subisca un infortunio a seguito di un incidente mentre si trova alla guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di autovetture, autocaravan, camper, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri a pieno carico fino a 35 q.li, motocicli e ciclomotori adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing o alla guida occasionale dei mezzi sopra elencati che non appartengano al nucleo familiare del contraente, • di bicicletta o di dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, monopattino elettrico, segway e monowheel), compresi per esempio gli infortuni durante la salita e la discesa dalla bicicletta, • di carrozzine per disabili o handbike, <p>L'estensione opera anche nel caso in cui il Contraente di polizza subisca un infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando trasportato su un mezzo di trasporto pubblico locale, compresi gli infortuni subiti durante la salita e la discesa dal mezzo, • in qualità di pedone per essere stato investito da un mezzo azionato a motore o meno.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni.</p> <p>Franchigie. La franchigia non si applica per indennizzo fino a euro 50.000 e qualora l'invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 25% dell'invalidità totale. È prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3% per gli indennizzi compresi tra euro 50.000 ed euro 100.000; • 5% per indennizzi superiori a euro 100.000. <p>Esclusioni. Le principali esclusioni riguardano gli infortuni determinati o conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; • azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; • guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti; • partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; • guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario; • pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore. <p>Esclusioni specifiche per l'Estensione infortuni in mobilità, che si aggiungono a quelle previste per la Protezione Conducente.</p> <p>Sono esclusi principalmente gli infortuni determinati o conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'utilizzo di veicoli diversi da quelli specificati, • alla circolazione di biciclette o dispositivi per la micromobilità elettrica <ul style="list-style-type: none"> ○ in violazione delle disposizioni normative vigenti (per esempio relative ai limiti di velocità, alla potenza massima nominale del motore elettrico, alla interdizione della circolazione in alcune aree), ○ per l'esercizio di attività professionali (per esempio la consegna a domicilio), • alla pratica di sport professionistico, • alla pratica di sport estremi o acrobatici con l'uso della bicicletta.
--	--

INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale)

Garanzie di base	<p>Incendio. La garanzia incendio prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Limitatamente ai prodotti "Tutela su misura", "Tutela light" e "Fata 4x4", non più concedibili su polizze nuove, è prevista l'estensione ai danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall'incendio del veicolo quando non è in circolazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 150.000 e con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per il prodotto "Tutela su misura", di euro 100.000 e con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per il prodotto "Tutela light" e di euro 51.645 e con l'applicazione di una franchigia di euro 258 per il prodotto "Fata 4X4".</p> <p>Eventi atmosferici. La garanzia, prestata sempre congiuntamente all'incendio, prevede la copertura per danni conseguenti a: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine.</p> <p>Furto. La garanzia, prestata sempre congiuntamente all'incendio, prevede l'indennizzo per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati.</p> <p>Atti vandalici. La garanzia, prestata sempre congiuntamente al Furto, all'incendio e agli eventi atmosferici, prevede l'indennizzo per i danni al veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, ecc..</p> <p>Per tutte le garanzie e limitatamente ai danni parziali, nella determinazione del danno non si tiene conto del degrado sui pezzi di ricambio (solo per autoveicoli uso privato o autoveicoli trasporto promiscuo).</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Le ulteriori garanzie aggiuntive, che seguono, non sono concedibili per i prodotti "Tutela su misura", "Tutela light" e "Fata 4x4".</p> <p>Incendio: è possibile estendere la copertura ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. È previsto un limite di indennizzo nella misura di euro 3.000 e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p> <p>Eventi atmosferici Garanzia Estesa: è possibile estendere la copertura base ai seguenti eventi: terremoti, alluvioni e inondazioni, invasione d'acqua conseguente a straripamento di corsi d'acqua, frane e smottamenti.</p>

	<p>Furto: è possibile evitare l'applicazione del degrado d'uso in caso di danno totale. La condizione è soggetta a limitazione temporale che sarà indicata in polizza.</p> <p>Estensione optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. È previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a euro 8.000. Tali limiti di indennizzo non sono applicati in taluni casi specificati nelle condizioni di assicurazione.</p> <p>Le ulteriori garanzie aggiuntive che seguono sono limitate ai Prodotti "Tutela su misura" e "Fata 4x4", per i quali è possibile, ove previsto per il tipo di veicolo assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottenere una riduzione di premio se disponi di mezzi di protezione del veicolo, quali l'antifurto satellitare o immobilizer, oppure custodisci il veicolo in un luogo chiuso con adeguati congegni. Circostanze che in caso di danno dovranno essere opportunamente documentate; • estendere la copertura agli eventi atmosferici: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine; • estendere la copertura ai danni da atto di vandalismo (danni occorsi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio o danneggiamento volontario); • evitare l'applicazione del degrado d'uso per i primi 36 mesi dalla data di 1^a immatricolazione, acquistando la condizione "sempre nuova". (opzione valida limitatamente al prodotto "Tutela su misura"); • estendere la garanzia furto: <ul style="list-style-type: none"> – agli apparecchi audio-fono-visivi, intesi come radio, lettori di supporti digitali, e non, navigatori satellitari ed altre apparecchiature analoghe stabilmente fissate al veicolo; – ai danni successivi al furto, ossia i danni subiti dal veicolo durante la circolazione successiva al furto o alla rapina. <p>Limitatamente al Prodotto "Tutela light", è possibile estendere la copertura agli eventi atmosferici: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il danno da furto parziale è quantificato in 500 € • in polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 € • l'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l'ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno dà luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile <p>Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici bruciature non seguite da incendio; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all'interno del veicolo; • danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, o agli apparecchi audio-fono-visivi per i prodotti "Tutela su misura" e "Fata 4x4".

KASKO (opzionale)

Garanzie di base

Prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di:



	<ul style="list-style-type: none"> • collisione con altro veicolo identificato (Kasko formula solo collisione, Mini Kasko, Maxi Kasko); • collisione con altro veicolo identificato, urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (Kasko formula completa). <p>Limitatamente ai danni parziali, nella determinazione del danno, non si tiene conto del degrado commerciale sui pezzi di ricambio se il danno avviene entro il compimento dei 6 anni dalla data di prima immatricolazione (solo per autovetture uso privato o autoveicoli trasporto promiscuo).</p> <p>Limitatamente ai prodotti "Tutela su misura" e "Fata 4x4", non più concedibili su polizze nuove, la copertura nella forma "solo collisione" non è prevista.</p> <p>Limitatamente al prodotto "tutela light", non più concedibile su polizze nuove, la copertura nella forma "completa" non è prevista, mentre nella forma "solo collisione" è prestata fino al massimale concordato ed indicato in polizza.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Le ulteriori garanzie aggiuntive, che seguono, non sono concedibili per i prodotti "Tutela su misura", "Tutela light" e "Fata 4x4".</p> <p>Estensione optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. È previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a euro 8.000. Tali limiti di indennizzo non sono applicati in taluni casi specificati nelle condizioni di assicurazione.</p> <p>Le ulteriori garanzie aggiuntive che seguono sono limitate ai Prodotti "Tutela light" e "Fata 4x4", per i quali è possibile estendere la copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla collisione con altro veicolo identificato (solo prodotto "Fata 4x4"); • ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici o randagi avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. L'estensione è prestata solo sul prodotto "Tutela light" e fino alla concorrenza del massimale concordato ed indicato in polizza sulla garanzia base kasko.
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Scoperti e franchigia assoluta. La garanzia è prestata con scoperto e relativo minimo o con franchigia assoluta. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di franchigia assoluta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il danno da collisione è quantificato in 5.000 € • in polizza è indicata la franchigia assoluta del 10% • il valore del veicolo al momento del sinistro è pari a 10.000 € • l'indennità che verrà corrisposta ammonta a 4.000 €, ossia l'ammontare del danno (5.000 €) dedotta la franchigia assoluta (1.000 €), determinata applicando la percentuale indicata in polizza (10%) al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (10.000 €). <p>Per lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l'esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO – Limitazioni, esclusioni e rivalse.</p> <p>Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato; • danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto; • danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie; • verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina, relativamente ai prodotti "Tutela su misura", "Tutela light" e "Fata 4x4".

GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riparazione o sostituzione dei cristalli rotti; • la riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo; • la duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; • i danni ai bagagli trasportati, con esclusione di orologi, oggetti preziosi, apparecchi fotografici e fono-audio-visivi, denaro e titoli nonché oggetti d'artigianato, • l'immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto; • il ripristino dell'airbag o delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione in conseguenza di incidente da circolazione con altro veicolo identificato; • indisponibilità del veicolo seguito furto senza ritrovamento. <p>L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Solo per il pacchetto Specialplus sono previste estensioni del massimale della garanzia cristalli rispetto alla garanzia di base. Puoi personalizzare la copertura assicurativa scegliendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • massimale a 1500€ • massimale illimitato.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni. Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • relativamente ai cristalli, agli specchietti retrovisori interni ed esterni, alla fanaleria e quelli ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli, comprese semplici rigature, segnature e simili degli stessi.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (R.C. Auto) o di altra natura (es. incendio, furto ecc.).</p> <p>R.C. AUTO</p>
---------------------------------------	---

Il contraente o l'assicurato devono comunicare il **sinistro R.C. AUTO** alla Compagnia o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia:

- se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it

Garanzie diverse dalla R.C AUTO

Per i **sinistri** che coinvolgono le garanzie **Assistenza** e **Protezione legale** la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

Per i **sinistri** relativi alle altre **garanzie diverse dalla R.C. Auto** (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. Nel caso in cui sia stata scelta l'opzione **Valore assicurato al valore di fattura**, deve essere allegata **copia della fattura di acquisto** del veicolo.

Rimborso del sinistro per evitare il malus

In caso di **sinistro stradale**, tra due veicoli definito in base alla cosiddetta **convenzione di indennizzo diretto**, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, **puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio**, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA.

Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito www.consap.it

Qualora il **sinistro** sia invece definito al di **fuori della convenzione indennizzo diretto**, **puoi evitare l'applicazione del malus** offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa.

Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".

Gestione da parte di altre imprese

La gestione dei **sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale** è affidata a:

Assistenza	Protezione legale
IMA Servizi S.c.a.r.l. Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099, Sesto San Giovanni (MI). Principali riferimenti: <ul style="list-style-type: none">• telefono: 800.572.572 oppure 0224128570;• fax: 0224128245• centrale.operativa@IMAItalia.it	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA Principali riferimenti: <ul style="list-style-type: none">• telefono: 800.572.572 oppure 0224128570;• e-mail per invio nuove denunce di sinistro e per invio di successiva documentazione: sinistri@DAS.it

	<p>Prescrizione</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.</p> <p>Tali comunicazioni vengono effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; • entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; • entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. <p>In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza.</p> <p>Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato.</p> <p>Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.</p> <p>La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>In relazione alle garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.) il premio deve essere pagato per l'intero alla consegna della polizza mediante le seguenti modalità: ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'Agente in qualità di agente della Compagnia; contante, presso l'agenzia che ha emesso il contratto, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.</p>
Rimborso	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive alla R.C. Auto descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di: vendita; distruzione, demolizione od esportazione del veicolo; consegna in conto vendita seguita da vendita documentata.</p> <p>In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non dà diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive relative alle suddette garanzie.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per le garanzie diverse dalla R.C. Auto la durata del contratto è indicata in polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia mette a tua disposizione e presso l'agenzia con la quale hai stipulato il contratto una nuova proposta di premio. Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.
Sospensione	È possibile sospendere il contratto. In tal caso, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, né parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta. L'assenza del tacito rinnovo riguarda anche le garanzie diverse dalla R.C. Auto.
Ripensamento dopo la stipulazione	Se la stipula del contratto è avvenuta con tecniche di vendita a distanza e intendi avvalerti del diritto di ripensamento, hai 14 giorni di tempo dalla conclusione per recedere dal contratto comunicandolo alla Compagnia. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, pari a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al SSN.
Risoluzione	Sia per la garanzia R.C. Auto che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita seguita da vendita documentata, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Prodotto Cattolica & Motori è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all'utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio sia dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, sia da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici, tutela legale, infortuni, ecc.)



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 12%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: <i>Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia)</i> In alternativa al: <ul style="list-style-type: none"> • Fax n. 045/8372354 • E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it
----------------------------------	--

	La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia R.C. Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia R.C. Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria per le altre garanzie.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non superi euro 15.000; - per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; - l'arbitrato relativamente alle garanzie diverse dalla R.C. Auto (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente).

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.